STUDIO LEGALE ASSOCIATO
ZARDO e GIZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.372010[illegible] - Fax 06.3729[illegible]

Sent 20152/13

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE TERZA

Il Giudice dott. Maurizio Giovanforte ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.116082 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in deliberazione all'udienza del 24.05.2013, vertente

TRA

S[redacted] F[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, signor G[redacted] B[redacted], con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. F[redacted] n[redacted] presso lo studio dell'avv. N[redacted] D[redacted] C[redacted]che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione, ***C.F.*** [redacted]

ATTRICE

E

C[redacted] R[redacted], ***nato il*** [redacted] residente in Roma, Via B[redacted] F[redacted] n.[redacted], ***contumace,***

CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA-CONTUMACE

E NEI CONFRONTI DI

U[redacted] A[redacted] – ***nuova denominazione sociale della U[redacted] A[redacted]*** [redacted] in persona del suo procuratore ad negotia, dottor M[redacted] D[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Mirabello n.17, presso lo studio dell'avv. Fulvio Zardo che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giobbe Zardo, la rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di citazione passivo notificato, ***C.F.*** [redacted]

CONVENUTA

E DI

C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Aldo Giganti, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. P[redacted] n[redacted] presso lo studio dell'avv. L[redacted] R[redacted]che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di risposta, ***C.F.*** [redacted]

CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.05.2013, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale agli atti e note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla convenuta, U[redacted] parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Giudice di Pace, la predetta, esponendo quanto segue.

La vettura di proprietà dell'attrice e condotta da A[redacted] Mercedes ML targata [redacted] in data 25.10.2010, alle ore [redacted] circa si trovava in Roma a percorre la E. F[redacted] quando veniva ad essere urtata da altro automezzo, veicolo Ford Max targato [redacted] di proprietà e condotto dal signor C[redacted]

Questo perché la predetta ultima vettura non osservava il segnale di stop ed andava a provocare il sinistro stradale.

Le parti presenti sul posto redigevano modello Cid-Cai che sottoscrivevano.

La vettura Mercedes ML era assicurata con la compagnia U[redacted]

L'effettivo danno subito dalla vettura attorea quello di €.5.964,00 come da fattura di riparazione n.139 rilasciata il 31.12.2010 dalla C[redacted] con sede in Roma.

La responsabilità nell'evento è da porre ad esclusivo carico del conducente la vettura di parte convenuta il quale ha disatteso le norme del C.d.S., perché non osservava il segnale di stop così provocando alla vettura di parte attrice i predetti danni.

Pertanto agiva in giudizio per il riconoscimento del suo diritto così come meglio specificato nelle conclusioni rassegnate (danno al veicolo per €.5.964,00; spese legali stragiudiziali per €.854,40 e danno da fermo tecnico per €.420,00).

Si costituiva la U[redacted] che contestava l'atto di controparte.

Preliminarmente contestava la nullità dell'atto di citazione poiché carente degli elementi di cui all'art.163 c.p.c. Infatti nessuna citazione è stata indirizzata direttamente, seppur con le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione si richieda la sua condanna al pagamento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale, al responsabile civile signor C[redacted]

Eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte attrice poiché i danni, tutti, subiti dal veicolo Mecedes ML sono stati ceduti, con atto di cessione regolarmente notificatogli, alla C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted]

Nel merito contestava la compatibilità dell'urto tra i veicoli coinvolti, così come descritto, e l'infondatezza in punto del "quantum debeatur" poiché la somma domandata eccessiva.

Chiedeva l'accoglimento delle domande pregiudiziali ed il rigetto, nel merito, della domanda proposta dalla parte attrice.

Veniva ordinata dal giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di C[redacted] R[redacted] e della Ca[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted]

La C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted] si costituiva, con deposito della comparsa di risposta e relativo fascicolo in cancelleria in data 30.01.2013, e confermava la cessione del credito operata nei suoi confronti dalla parte attrice. Ne merito chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità nell'urto della parte convenuta C[redacted] R[redacted] con condanna dell'U[redacted] A[redacted] al pagamento dei danni così come descritti dalla parte attrice nell'atto di citazione da liquidarsi in suo favore o in favore di quest'ultima.

C[redacted] R[redacted] restava contumace seppur regolarmente chiamato in causa.

Considerata la produzione documentale effettuata (raccomandata spedita dalla parte attrice alla U[redacted] il 29.10.2010; modello Cai-Cid; Visura camerale della S[redacted] F[redacted]; notula dell'avv. N[redacted] D[redacted] C[redacted] per le spese stragiudiziali; fattura n.139 del 31.12.2010 della C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted] tre fotografie della Mercedes ML; copia del libretto di circolazione della Mercedes ML; atto di cessione del credito tra la parte attrice e la C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] e C. [redacted]; lettera di U[redacted] inviata per fax il 03.12.2010 allo studio dell'avv. N[redacted] D[redacted] C[redacted] perizia del perito G[redacted] M[redacted] sul Mercedes ML; perizia di riscontro della S[redacted] S[redacted] sul veicolo Ford Max) e che la causa risultava validamente istruita, la stessa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere risolte le questioni sollevate dalla parte convenuta U[redacted] A[redacted]

Infatti, nel merito la causa deve essere considerata validamente istruita sulla questione preliminare in quanto sono state fornite le prove documentali attestanti con certezza la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a stare in giudizio. L'onere della prova spettava alla

S[redacted] la quale non ha assolto tale incombente, anzi è stata parte convenuta ad aver depositato l'atto di cessione del credito non depositato, ma taciuto, dalla parte attrice.

Cessione realmente esistente vista la conferma in giudizio da parte della chiamata in causa C[redacted] F[redacted] G[redacted] A[redacted] e C. [redacted] (si veda il documento depositato e quanto trascritto nella propria comparsa di risposta).

La cessione del credito (se ne legga il contenuto) prevede la cessione e l'accettazione della cessione: *"..., **sollevando la compagnia solvente da ogni obbligo nei suoi confronti"**.*

Quindi alla contestazione sollevata sul punto dalla controparte la parte attrice nulla ha provato salvo produrre in giudizio la raccomandata spedita alla U[redacted] il 29.10.2010, il modello Cai-Cid, la visura camerale della S[redacted] la notula dell'avv. N[redacted] D[redacted] per le spese stragiudiziali, la fattura n.139 del 31.12.2010 della C[redacted] F[redacted] di G[redacted] A[redacted] C. [redacted], tre fotografie e copia del libretto di circolazione della Mercedes ML.

Tali documenti di certo non sono idonei ad attestare la invalidità o l'inefficacia dell'atto di cessione del credito intervenuta tra le parti.

Tali elementi fanno propendere per la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice al momento della notificazione dell'atto di citazione alla U[redacted] A[redacted]

Vi è di più, la C[redacted] F[redacted] G[redacted] e C. [redacted] potrebbe, come effettivamente poi accaduto con la comparsa di risposta depositata il 30.01.2013 ed eccepito dalla U[redacted] richiedere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro verificatosi il 25.10.2010.

Il documento prodotto dalle parti, atto di cessione del credito, può considerarsi idoneo per far dichiarare la carenza in capo alla parte attrice dei requisiti sostanziali e formali (sopra indicati) ed la mancanza dei poteri necessari per promuovere l'azione intrapresa.

Per quel che concerne la domanda precisata dalla parte attrice, del diritto di vedersi liquidato l'ulteriore danno (spese stragiudiziali e fermo tecnico), essa non può essere presa in considerazione visto che la cessione riguarda ogni credito vantato con esonero della U[redacted] A[redacted] (come sopra chiarito) da ogni obbligo.

Analizzando ora la domanda proposta dalla C[redacted] F[redacted] G[redacted] A[redacted] e C. [redacted] essa deve essere disattesa per prescrizione del diritto poiché decorsi due anni dal momento dell'evento senza che mai essa abbia avanzato formale richiesta.

L'evento si è verificato in data 25.10.2010 e la comparsa di risposta, da valere quale formale richiesta di risarcimento del danno nei confronti di U[redacted] A[redacted] è

stata depositata presso la cancelleria di questo giudice alla data del 30.01.2013, trascorso pertanto il previsto periodo dei due anni.

Quanto precede induce a ritenere fondata le domande preliminari avanzate dalla parte convenuta U[redacted], atteso che le stesse si fondano su prove documentali certe non contraddette nel giudizio.

Né consegue l'accoglimento della domanda pregiudiziale, di carenza di legittimazione attiva della S[redacted] avanzata dall'U[redacted]

Deve essere disattesa, poiché il relativo diritto prescritto, la domanda proposta dalla C[redacted] e C. [redacted]

Il processo non può continuare contro la parte contumace, C[redacted], essendo stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva della S[redacted].l. e non avendo svolto, la C[redacted] e C.[redacted], alcuna domanda nei suoi riguardi.

Alla soccombenza della parte attrice seguono le spese del giudizio che vengono liquidate come da dispositivo. Compensa nel resto le spese ed i compensi tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato dalla S[redacted] nei confronti di U[redacted] con la chiamata di C[redacted] e della C[redacted] e C. [redacted] così provvede:

- dichiara inammissibile l'azione promossa dalla S[redacted] nei confronti di U[redacted] per difetto di legittimazione attiva;
- rigetta la domanda svolta dalla C[redacted] C.[redacted]
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, in favore della U[redacted] che liquida in ***€.1.000,00*** (di cui €.100,00 per spese) oltre I.V.A. e C.N.A.P.F. come per legge;
- compensa nel resto le spese ed i compensi tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2013

Il Giudice di Pace
Dr. Maurizio Giovanforte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 3 GIU. 2013
IL CANCELLIERE
Dr. [redacted]